

XVI legislatura

RIFORMA ELETTORALE
Il testo base della
Commissione affari
costituzionali del Senato
(A.S. nn. 2 e abbinati)

ottobre 2012
n. 393



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

RIFORMA ELETTORALE

Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)

ottobre 2012
n. 393

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: E. Catalucci

INDICE

NOTA DI LETTURA

Premessa	p.	1
Il testo base: elementi introduttivi.....	“	1
La composizione delle liste	“	2
Sulla rappresentanza di genere.....	“	4
Soglia di sbarramento.....	“	5
Il premio di maggioranza	“	6
La ripartizione dei seggi alla Camera	“	7
La ripartizione dei seggi al Senato	“	11
Proclamazione degli eletti	“	12
In materia di ineleggibilità	“	13
Voto degli italiani residenti all'estero	“	14
Il sistema elettorale oggi vigente.....	“	15
Il sistema elettorale vigente fra il 1993 e 2005	“	26

ALLEGATI

Testo proposto dal relatore Malan, divenuto testo base.....	“	31
Testo proposto dal relatore Bianco	“	51

NOTA DI LETTURA

Premessa

La riforma delle legge elettorale nazionale è tema saliente dell'attuale XVI legislatura.

Essa è stata al centro dell'attenzione della Commissione Affari costituzionali del Senato, impegnata in sede referente nell'esame (avviatosi il 22 dicembre 2008) di *quarantasei disegni di legge*, più alcune ipotesi non formalizzate in disegni di legge (nonché ventiquattro petizioni popolari).

L'esame referente (entro il quale si è collocato il vaglio condotto da un Comitato ristretto appositamente costituito)¹ ha registrato un significativo passaggio procedurale con **l'assunzione a testo base** - nella seduta della Commissione dell'11 ottobre 2012 - **di un testo unificato proposto da uno dei due relatori**, *sen. Malan*, PDL (l'altro relatore, *sen. Bianco*, PD, aveva presentato diversa proposta, non giunta in votazione per l'intervenuta assunzione del testo base).

Vale esporre, per sintetici cenni, il sistema elettorale quale configurato da tale testo base.

Alla nota di lettura seguono nel presente fascicolo, allegati, il medesimo testo base nonché la proposta dell'altro relatore.

Non si ritiene di procedere ancor più a ritroso allegando ulteriori testi - benché i disegni dei due relatori presentino punti di contatto, ed anzi costituiscano talora svolgimento e affinamento, rispetto ad alcuni disegni di legge, quali l'A.S. n. 3484 (per il testo del sen. Malan), l'A.S. n. 3477 (per il testo del sen. Bianco).

Il testo base: elementi introduttivi

Il testo base delinea un **sistema proporzionale corretto**.

I fattori di *correzione* sono:

- soglia di sbarramento;
- premio di maggioranza;
- metodo d'Hondt.

Il testo base introduce la preferenza (su una parte dei candidati), esprimibile solo per candidati della lista votata (senza possibilità di

¹ Il Comitato ristretto, la cui costituzione è stata deliberata dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta dell'11 luglio 2012, si è riunito i giorni 12, 17, 19 e 25 luglio; 1°, 7 e 29 agosto; 5 settembre 2012.

'disgiunzione'); detta disposizioni relative alla rappresentanza di genere (ove l'elettore esprima una seconda preferenza, nonché per la composizione di parte della lista: v. *infra*).

I seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale, su base **nazionale** per la **Camera dei deputati**, su base **regionale** per il **Senato**.

La ripartizione proporzionale è effettuata con il **metodo d'Hondt per la Camera dei deputati** (a livello nazionale), con **metodo del quoziente intero e dei più alti resti per il Senato**.

Del pari con metodo d'Hondt è previsto avvenga la ripartizione, sia dei seggi tra le liste all'interno delle coalizioni (fino a concorrenza dei seggi da attribuire alla coalizione) sia dei seggi assegnati quale premio di maggioranza (nel caso in cui il premio vada ad una coalizione di liste, non già ad una lista singola).

Il metodo d'Hondt è tra i meno proporzionali dei metodi di distribuzione proporzionale, come si è avuto modo di rilevare a proposito del sistema elettorale spagnolo, ove esso vige per l'elezione del Congresso dei deputati².

Peraltro il testo base configura, per la Camera dei deputati, un distinto specifico meccanismo di distribuzione *entro* le circoscrizioni, dei seggi assegnati alle diverse coalizioni o singole liste (v. *infra*).

La composizione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica è suscettibile di differenziazione.

La composizione delle liste

L'elettore dispone di un unico voto per la scelta della **lista**.

Ogni lista di compone di **due elenchi** di candidati.

Il **primo elenco** (recante un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei seggi assegnati nella circoscrizione) può essere oggetto di espressione di **preferenza** (una o due: v. *infra* circa la rappresentanza di genere) da parte dell'elettore.

L'elezione dei candidati è pertanto determinata in base alle preferenze raccolte.

Il **secondo elenco** (recante un numero di candidati "non superiore a" un terzo dei seggi assegnati nella circoscrizione) è invece **'bloccato'**.

L'elezione dei candidati è determinata secondo l'ordine di collocazione nell'elenco.

² Si veda il *dossier* del Servizio Studi del Senato n. 370, *Riforma elettorale: in tema di 'ispano-tedesco'. Il sistema elettorale di Germania e Spagna*.

Nel dettato del testo base, il secondo elenco (definibile, per comodità espositiva, 'listino bloccato') ha estensione determinata nel suo massimo (ossia un numero di nominativi, si è ricordato, equivalente ad un terzo dei seggi della circoscrizione), non già nel suo minimo.

Questo potrebbe importare che sia rimessa alla forza politica presentatrice della lista, la decisione se presentare un 'listino bloccato' esteso fino al massimo consentito ovvero di formato più ridotto - senza che sia consentita tuttavia la decisione di astenersi del tutto dalla presentazione di un 'listino bloccato', giacché secondo il testo base ogni lista "deve essere composta da due elenchi di candidati".

Peraltro, siffatte previsioni devono essere lette in raccordo con l'altra disposizione, secondo cui i seggi spettanti ad una lista sono assegnati per due terzi ai candidati dell'elenco oggetto di espressione di preferenza, per il rimanente terzo ai candidati del 'listino bloccato'.

Riguardo le **candidature multiple**, si prevede che il nominativo di un candidato *non* possa essere presente in più di *tre* 'listini bloccati' e *non* possa esser presente in più di *un* elenco oggetto delle preferenze.

E' consentita la presenza, nella medesima lista, sia nell'elenco oggetto di preferenze sia nel 'listino bloccato'.

In caso di plurima elezione, il candidato esercita l'**opzione**.

Non è consentita la contestuale candidatura né per Camera e Senato né in più liste con diverso contrassegno.

L'inottemperanza da parte del candidato determina nullità della sua elezione.

Dal punto di vista della facoltà di 'scelta' da parte dell'elettore, 'listino bloccato', contestuale candidabilità nei due elenchi, possibilità di candidatura plurima in più circoscrizioni (seppur entro un massimo di tre/quattro), opzione del candidato, si direbbero elementi che congiunti stemperano quella 'scelta'.

In Spagna, vi è lista bloccata (questo, per l'elezione del Congresso dei deputati; diversamente per il Senato vi sono le preferenze, secondo un meccanismo di voto limitato, ed esse sono conferibili in linea di diritto anche fuori di una stessa lista, secondo un meccanismo di *panachage*, pur se in via di fatto non molto utilizzato). Ma insieme vi è divieto di candidatura in più di una circoscrizione (si aggiunga che le liste sono 'brevi', in quanto recanti sì un numero di candidati pari a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ma l'individuazione delle province, che sono cinquanta, come circoscrizioni elettorali, rende queste ultime numerose e assegnatarie in media di 6,7 seggi).

In Germania, è consentita la contestuale candidatura - sulla medesima scheda elettorale - per il collegio uninominale (per il primo voto) e sulla lista, la

quale è bloccata (per il secondo voto; talché si ha scorrimento lungo la lista, se un nominativo risulti vittorioso nel collegio uninominale in cui sia candidato). Tuttavia l'elettore ha la facoltà di disgiungere il primo e il secondo voto, sostenendo sull'uninominale un candidato appartenente ad un partito, diverso da quello della lista cui vada il suo secondo voto. Ed è, questo dello *Stimmensplitting* (la disgiunzione tra secondo voto, di lista, e primo voto, per il singolo candidato) elemento non marginale di quel sistema elettorale (sul piano fattuale, esso ha riguardato il 26,4 per cento dei voti, nelle elezioni del 2009).

Rappresentanza di genere

Il testo persegue un riequilibrio delle **rappresentanze di genere**, attraverso una duplice previsione:

- riserva di quota di lista e preferenza di genere (per l'elenco oggetto di espressione di preferenza);
- ordine alternato di genere (per il 'listino bloccato').

L'inottemperanza da parte di una lista a tali prescrizioni determina la sua inammissibilità alla competizione elettorale.

La **riserva di quota di lista** importa che nessuno dei due generi possa figurare nell'elenco di candidati, in misura superiore ai due terzi dei candidati (è previsto un arrotondamento all'unità superiore, per il genere meno rappresentato).

La **preferenza di genere** importa che l'elettore possa esprimere due preferenze. Qualora esprima due preferenze, esse devono andare una ad un candidato di un genere, una ad un candidato di altro genere - *pena l'annullamento della seconda preferenza*.

Tale ordine di previsioni (circa la quota di lista e la preferenza di genere) vale beninteso per la parte della lista, consistente nell'elenco su cui è esprimibile la preferenza.

E' dispositivo che ricalca quello recato dall'A.S. n. 3290-A³, approvato dalla Camera in prima lettura l'8 maggio 2012 e presso il Senato dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente il 3 ottobre, dall'Assemblea il 10 ottobre 2012.

Per il 'listino bloccato' invece, è previsto l'**ordine alternato di genere**, nel succedersi dei nominativi (*successivi a quello del capolista*,

³ "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato n. 391, per il suo contenuto e per la giurisprudenza - amministrativa e costituzionale - sviluppatasi in questa materia.

che dunque si direbbe rimaner fuori dell'ordine alternato) che lo compongono.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sono state riconosciute legittime le misure promozionali - non già le misure coattive e costrittive o vevoli quale garanzia di risultato - relative al riequilibrio della rappresentanza di genere (cfr. ad esempio la sentenza n. 4 del 2010).

Soglia di sbarramento

I seggi - si è ricordato - sono attribuiti in ragione proporzionale su base nazionale alla Camera, regionale al Senato, con soglie di sbarramento per le liste e con premio alla lista o coalizione di liste che conseguano a livello nazionale il maggior numero di voti validi (espressi per le liste che superino la soglia di sbarramento).

Per accedere alla rappresentanza, una lista deve dunque conseguire un numero di voti validi tali da raggiungere la **soglia di sbarramento**.

La soglia di sbarramento ha eguale determinazione numerica, per la Camera dei deputati e per il Senato.

Tale soglia è data dal conseguimento, da parte di una lista, di **almeno il 5 per cento dei voti validi, sul piano nazionale**. *Cessa dunque la commisurazione dello sbarramento al piano regionale, oggi vigente per il Senato.*

Rispetto alla soglia così determinata, è consentita una **triplice deroga** (anch'essa valevole così per la Camera dei deputati come per il Senato, e comunque riferita ai voti validi):

- a) conseguimento del 4 per cento, per una lista che sia presente all'interno di una coalizione;
- b) conseguimento del 7 per cento, per la lista che ottenga questo risultato in un insieme di circoscrizioni comprendenti complessivamente almeno un quinto della popolazione;
- c) conseguimento del 20 per cento, per le liste di minoranze linguistiche riconosciute.

Lo sbarramento è dunque valicabile per una lista che si presenti entro una coalizione, e più agevolmente che se si presenti da sola. Lo sbarramento ha comunque per destinatario la lista, non anche la coalizione (com'è previsto nella legislazione vigente).

Il premio di maggioranza

Le liste che superino lo sbarramento, accedono alla ripartizione dei seggi (sulle cui modalità v. *infra*).

La lista o coalizione di liste, che abbia il maggior numero di voti (*pare di intendere, ancorché non sia specificato: voti validi*) espressi a livello nazionale, ottiene un **premio di maggioranza**.

Sono considerati, ai fini del conseguimento del premio di maggioranza, i soli voti 'utili' ossia espressi a favore delle liste che abbiano superato lo sbarramento. *I voti dati alle liste che rimangano sotto la soglia di sbarramento non sono considerati (con modificazione rispetto al dettato legislativo vigente).*

Il premio è determinato in misura fissa. Esso ammonta a **76 seggi** presso la **Camera dei deputati**, a **37 seggi** presso il **Senato**.

Questo numero di seggi di premio corrisponde al **12,06 per cento** dei complessivi seggi della Camera; all'**11,74 per cento** del Senato (per il quale si ottiene una percentuale di circa il 12,5 per cento - di cui si legge correntemente sui quotidiani - scomputando da 315 i seggi sulla circoscrizione Estero nonché i seggi spettanti in quota fissa a Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige).

Il testo menziona invero 541 seggi da ripartire in via proporzionale presso la Camera dei deputati. *La somma di questi 541 seggi, dei 76 seggi di premio, dei 12 seggi per deputati eletti all'estero, è pari a 629 (cui va aggiunto l'unico deputato della Valle d'Aosta).*

Il premio di maggioranza è dato alla lista o coalizione di liste, mediante riparto nelle singole circoscrizioni (regionali, al Senato). I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e quelli in essa da attribuire in ragione proporzionale.

Perché il premio di maggioranza, predeterminato in tale misura fissa, conduca al raggiungimento della maggioranza assoluta, una lista o coalizione deve pertanto conseguire 240 seggi alla Camera e 121 seggi al Senato (omettendo nel computo i Senatori a vita). Significa conquistare una percentuale di voti, secondo alcune stime valutabile attorno al 40 per cento. In caso di più limitato consenso, il premio scatta comunque, senza tuttavia consentire l'ottenimento della maggioranza assoluta.

Il premio spetta alla lista o coalizione che abbia ottenuti più voti 'utili' rispetto agli altri competitori.

Non è prevista una soglia minima di consenso elettorale (sia essa espressa in termini di voti o di seggi), ai fini dell'ottenimento del premio di maggioranza.

E', questo, profilo, cui la Corte costituzionale fece cenno, in un giudizio di ammissibilità su *referendum* avente ad oggetto la legge elettorale. Essa rilevava (nella sentenza n. 15 del 2008, al punto 6.1): "Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. *L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi*" (corsivo nostro).

Così come non è prevista una soglia minima oltre la quale il premio scatti, nemmeno è prevista una soglia massima oltre il quale il premio non scatti (*previsione che potrebbe avere valenza di garanzia delle minoranze, nell'ipotesi, foss'anche di scuola, di elevata concentrazione di voti su una lista o coalizione*).

La ripartizione dei seggi alla Camera

Per la Camera dei deputati, le **circoscrizioni elettorali** permarrebbero quelle vigenti ai sensi del Testo unico del 1957.

Le circoscrizioni previste dal Testo unico (così come modificato, per questo riguardo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277) per la Camera dei deputati sono: 1) Piemonte 1 (provincia di Torino); 2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola); 3) Lombardia 1 (provincia di Milano); 4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia); 5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi); 6) Trentino-Alto Adige 7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo); 8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno); 9) Friuli-Venezia Giulia; 10) Liguria; 11) Emilia-Romagna; 12) Toscana 13) Umbria; 14) Marche; 15) Lazio 1 (provincia di Roma); 16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone); 17) Abruzzi; 18) Molise; 19) Campania 1 (provincia di Napoli); 20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno); 21) Puglia; 22) Basilicata; 23) Calabria; 24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta); 25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna); 26) Sardegna.

A queste circoscrizioni si aggiunge il collegio Valle d'Aosta, oggetto di disposizioni speciali.

Ai fini della **ripartizione dei seggi presso la Camera dei deputati**, si seguono i seguenti passaggi.

- Si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna *lista*. Essa è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno.

- Insieme, si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna *coalizione* di liste collegate. Essa è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste che compongono la coalizione. *Sono dunque computati anche i voti delle liste 'sotto-soglia'* (o circoscrizionalmente tali).

- Indi si individuano le liste ammesse al riparto dei seggi. Sono le liste che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti validi, o il 7 per cento in circoscrizioni comprendenti un quinto della popolazione, o il 4 per cento se presentatesi nell'ambito di una coalizione, o le liste delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

- Si divide la cifra elettorale nazionale di ogni lista o coalizione di lista ammessa al riparto, per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale (541). E' questo il metodo d'Hondt.

In tal modo si ottiene *il numero di seggi complessivamente spettante alla lista o coalizione* (si intende, il numero entro i seggi da ripartire proporzionalmente, cui si dovranno aggiungere i seggi ricevuti in premio di maggioranza).

Il metodo d'Hondt

Esempio pratico (desunto dalla legge elettorale spagnola) di applicazione del metodo d'Hondt. Con l'avvertenza che tale esempio è riferito ad una singola circoscrizione: esso è da 'proiettare' su scala nazionale, ai fini dell'esposizione.

480.000 voti validi espressi in una circoscrizione che elegge otto deputati.

Votazione ripartita/distribuita tra sei liste:

	A (168.000 voti)	B (104.000)	C (72.000)	D (64.000)	E (40.000)	F(32.000)		
Divisione	1	2	3	4	5	6	7	8
A	168.000	84.000	56.000	42.000	33.600	28.000	24.000	21.000
B	104.000	52.000	34.666	26.000	20.800	17.333	14.857	13.000
C	72.000	36.000	24.000	18.000	14.400	12.000	10.285	9.000
D	64.000	32.000	21.333	16.000	12.800	10.666	9.142	8.000
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000
F	32.000	16.000	10.666	8.000	6.400	5.333	4.571	4.000

Ne consegue che: la lista A ottiene quattro seggi, la lista B due seggi e le liste C e D un seggio ciascuna.

Nell'esempio sopra riportato, si formano otto colonne, giacché otto sono i seggi da assegnare.

Si riportano per ciascuna colonna i voti conseguiti dalle diverse liste, in ordine decrescente dalla più votata alla meno votata.

Nella prima colonna, sono riportati i voti per intero; nella seconda colonna, i voti diviso due; nella terza colonna, i voti diviso tre; nella quarta, i voti diviso quattro; ecc.

Si procede indi all'assegnazione dei seggi, di volta in volta ai quozienti maggiori presenti sulle varie colonne.

Così il primo e il secondo seggio spettano al partito A e al partito B; il terzo seggio al partito A (con il suo quoziente di 84.000 sulla seconda colonna); il quarto e il quinto seggio al partito C e al partito D; il sesto seggio al partito A (con il suo quoziente di 56.000 sulla terza colonna); il settimo seggio al partito B (52.000 sulla seconda colonna); l'ottavo seggio al partito A (42.000 sulla quarta colonna; è quoziente superiore a quello sulla prima colonna del partito E, il quale così non riceve alcun seggio).

E' a notare come il medesimo esempio avrebbe dato risultati diversi, ove si fosse applicato, invece del metodo d'Hondt, altro metodo più 'proporzionalizzante', quale ad esempio l'Hare. L'applicazione del metodo Hare avrebbe importato l'assegnazione di 3 seggi al partito A; 2 seggi al partito B; 1 seggio al partito C; 1 seggio al partito D; 1 seggio al partito E. Dunque, il partito E avrebbe avuto un seggio, 'a scapito' del partito più votato, il partito A (l'inverso avviene con il metodo d'Hondt, nell'esempio sopra riportato).

Prosegue il testo base prevedendo che l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni sia effettuata (sulla base dei risultati del più recente censimento generale della popolazione) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Ebbene, il medesimo decreto effettua al contempo l'assegnazione alle singole circoscrizioni della quota di seggi loro spettanti che siano da assegnare in ragione proporzionale. Dunque a ogni circoscrizione il suddetto decreto assegna:

- a) il numero totale di seggi spettanti alla circoscrizione;
- b) all'interno dei primi, il numero di seggi da assegnare con metodo proporzionale.

Il numero di seggi da attribuire come premio (v. immediatamente *infra*) è per ciascuna circoscrizione, pertanto, determinato come differenza tra il numero dei primi e il numero dei secondi.

I seggi da ripartire in ragione proporzionale sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti, ottenuti dalle divisioni in cui si articola il procedimento del d'Hondt.

A parità di quoziente nelle cifre intere e nei decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa, per sorteggio.

- Si individua la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto a **livello nazionale il maggior numero di voti** espressi (*validi, pare di intendere*). Ad essa è attribuito il **premio di maggioranza**.

Sono computati (in questo caso, *diversamente che per l'attribuzione dei seggi da ripartire in via proporzionale*) solo i voti andati a liste o coalizioni che abbiano superato lo sbarramento.

- Nel caso di tratti di una coalizione, si ripartisce il premio fra le liste ('sovra-soglia') applicando il sistema d'Hondt.

Si tratta di modifica della legislazione vigente, la quale prevede che nell'assegnazione del premio di maggioranza si consideri il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto in quanto non superanti la soglia di sbarramento.

L'esclusione delle liste 'sotto-soglia' nella determinazione del numero di voti valido ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, potrebbe esser ritenuta misura volta a contenere fenomeni di 'liste civetta'.

L'ufficio nazionale comunica agli uffici circoscrizionali le liste o coalizioni ammesse al riparto dei seggi e la lista o coalizione alla quale è attribuito il premio di maggioranza.

Quanto ricordato fin qui concerne la distribuzione dei seggi tra le forze politiche. Rimane a dire della distribuzione dei seggi **nelle singole circoscrizioni**.

- Si procede alla determinazione del quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti.

- Per ciascuna lista, si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali da essa conseguiti per il quoziente nazionale e si ottiene l'indice relativo ai seggi da attribuire alla lista (*necessariamente 'sovra-soglia'*).

- Per ciascuna coalizione, si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono (*quindi anche le 'sotto-soglia'*) per il quoziente elettorale nazionale e si ottiene così l'indice relativo ai seggi da attribuire alle liste della coalizione.

- Quindi, si moltiplica ciascuno degli indici così ottenuti per il numero di seggi assegnati *alla circoscrizione* e si divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.

La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista o coalizione.

- I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste o coalizioni per le quali le parti decimali dei quozienti siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o coalizioni con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. Se persista parità, si procede a sorteggio.

Una volta effettuata questa assegnazione, l'ufficio nazionale accerta se il numero dei seggi assegnati con tale procedimento corrisponda al numero dei seggi determinato in sede di riparto nazionale.

In caso negativo, si sottraggono i seggi eccedenti alle liste o coalizioni, nelle circoscrizioni nelle quali siano stati ottenuti seggi con i più bassi decimali dei quozienti, attribuendoli (nelle medesime circoscrizioni) alle liste o coalizioni deficitarie di seggi, che abbiano parti decimali di quozienti non utilizzate (privilegiando i più alti decimali non utilizzati).

In tale operazione di sottrazione di seggi, si riduce per prima la lista o coalizione che abbia il maggior numero di seggi eccedenti (nel caso di parità di seggi eccedenti, la lista o coalizione che presenti la più alta cifra elettorale nazionale), proseguendo in ordine decrescente di seggi eccedenti.

Se non si può riequilibrare la distribuzione di seggi eccedenti-deficitari entro la medesima circoscrizione, si ha compensazione tra circoscrizioni diverse. Alla lista o coalizione eccedentaria vengono sottratti seggi in quelle circoscrizioni in cui li abbia ottenuti con le minori parti decimali, per attribuirli alla lista o coalizione deficitaria in quelle altre circoscrizioni in cui esse abbiano le maggiori parti decimali di quoziente non utilizzate.

La ripartizione dei seggi al Senato

Ai fini della **ripartizione dei seggi presso il Senato**, si seguono i seguenti passaggi.

- L'Ufficio elettorale regionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o coalizione (somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali dalle singole liste o coalizioni).

- Questo dato è comunicato *all'Ufficio centrale nazionale*, il quale determina la cifra nazionale di ciascuna lista o coalizione (somma delle cifre elettorali circoscrizionali).

- Esso individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi; o almeno il 7 per cento in circoscrizioni comprendenti un quinto della popolazione; o almeno il 4 per cento nell'ambito di una coalizione; o almeno il 20 per cento dei voti validi

espressi nella circoscrizione, se liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in regioni il cui Statuto speciale preveda una particolare tutela di tali minoranze.

L'Ufficio centrale nazionale individua inoltre la lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti sul piano nazionale (*nella coalizione, le sole liste 'sovra-soglia'*).

- Comunica agli uffici circoscrizionali le liste o coalizioni ammesse al riparto, nonché la lista o la coalizione cui è attribuito il premio di maggioranza.

- L'*ufficio elettorale regionale* divide, per ognuna delle liste o coalizioni ammesse a riparto, la cifra elettorale circoscrizionale per il numero dei seggi da attribuire alla regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale (composto dalla sola parte intera).

- Poi divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione per tale quoziente. La parte intera ottenuta rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista o coalizione.

- I rimanenti seggi sono attribuiti con il sistema dei *più alti resti*. E in caso di parità, si guarda alla maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

- Alla lista o alla coalizione che ha avuto il maggior numero di voti attribuisce anche i seggi (in numero di 37) del premio di maggioranza.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono preventivamente indicati il numero di seggi da ripartire tra le regioni, e in esse il numero di seggi da assegnare in ragione proporzionale.

Proclamazione degli eletti

Per quanto concerne la **proclamazione degli eletti**, le previsioni sono per lo più le medesime per Camera e Senato.

Sono eletti **per due terzi** (con arrotondamento all'unità più prossima) i candidati compresi nell'elenco su cui è possibile esprimere preferenze, i quali abbiano riportato la maggiore cifra individuale.

I **restanti seggi** sono assegnati ai candidati presenti nel secondo elenco, nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui alla lista spettino due seggi, sarà proclamato eletto un candidato per ciascun elenco.

Qualora una lista ottenga un solo seggio, è eletto il capolista del 'listino bloccato'.

In caso di esaurimento di uno dei due elenchi, sono proclamati eletti i candidati presenti nell'altro, secondo l'ordine di preferenza ovvero di presentazione.

Qualora una lista abbia esaurito entrambi gli elenchi, è differenziato il meccanismo previsto per Camera e Senato.

Per la Camera dei deputati, si procede ad assegnare i seggi alla medesima lista in altra circoscrizione della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati.

Qualora ciò non sia possibile (per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni) i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati.

Per il Senato, i seggi sono attribuiti alle altre liste della medesima regione, che abbiano riportato i più alti quozienti non utilizzati.

Ad ogni modo, sia per Camera sia per Senato siffatto meccanismo non prevede (diversamente da quello vigente), per il caso di esaurimento dei candidati di una lista in una circoscrizione, l'assegnazione dei seggi ad altra lista (che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata) facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria (cfr. per la Camera l'articolo 84, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957; per il Senato l'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Analoga differenziazione di previsione tra Camera e Senato vi è per il caso di **vacanza del seggio**, qualora non si sia potuto procedere mediante 'scorrimento' lungo l'elenco (oggetto di espressione di preferenza ovvero 'listino bloccato', dando precedenza allo scorrimento lungo l'elenco di appartenenza dell'eletto che abbia lasciato poi vacante il seggio).

In materia di ineleggibilità

Il testo base **estende l'ineleggibilità ai componenti delle Giunte regionali** (presidenti e assessori).

In sede di prima applicazione, tale causa di ineleggibilità non ha effetto qualora le funzioni esercitate siano *cessate entro trenta giorni* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico del 1957, non sono eleggibili: i presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (l'accettazione della candidatura comporta loro la decadenza dalla carica); il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; i capi di Gabinetto dei Ministri; il rappresentante del Governo presso le regioni a Statuto speciale, i prefetti e

coloro che fanno le veci in tali predette cariche; i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (ovvero sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato).

Con sentenza n. 344 del 1993, la Corte costituzionale dichiarò illegittima l'ineleggibilità dei consiglieri regionali (che era anch'essa prevista dal citato articolo 7 del Testo unico, e che venne pertanto a tramutarsi in incompatibilità, posta la previsione dell'articolo 122, secondo comma della Costituzione). In quell'occasione, la Corte rilevava: "Ciò non toglie, tuttavia, che il legislatore possa prevedere l'ineleggibilità a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, poiché le considerazioni svolte in relazione ai consiglieri regionali non possono certo estendersi a categorie, come quelle ora ricordate, che sono individualmente investite di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva".

Voto degli italiani residenti all'estero

Chiudono il testo base alcune disposizioni relative al **voto degli italiani residenti all'estero**.

Esse 'invertono' l'*opzione*, nel senso che secondo la disposizione vigente, l'italiano residente all'estero vota nella circoscrizione Estero, salvo che opti per votare in Italia (nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti); secondo la disposizione ora proposta, egli vota in Italia, salvo che opti per votare nella circoscrizione Estero.

Inoltre pongono l'obbligo per l'elettore di inserire nel plico elettorale che egli spedisce (all'ufficio elettorale consolare competente), fotocopia di documento d'identità valido (rilasciato dal Paese di residenza e "riconosciuto dal Ministero dell'interno").

Il sistema elettorale oggi vigente

Nel corso della XIV legislatura, con l'approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), sono stati riformati i sistemi elettorali delle Camere.

La disciplina attualmente vigente delinea un sistema elettorale di tipo proporzionale, caratterizzato però dalla presenza di soglie di sbarramento - sia per le singole liste, sia per le coalizioni di liste - e da premi di maggioranza, diversamente configurati per le due Camere.

Camera dei deputati

Per quanto concerne la **Camera dei deputati**, il sistema vigente prevede in primo luogo che i seggi di questo ramo – ad eccezione dei dodici spettanti alla circoscrizione Estero – siano assegnati a liste di candidati concorrenti secondo una **ripartizione proporzionale** effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi è effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale (per il Senato, invece, il riparto avviene nell'ambito delle singole circoscrizioni regionali, v. *infra*).

La scheda è unica e il voto è dato a una delle liste concorrenti nell'ambito della circoscrizione elettorale.

Non è possibile esprimere voti di preferenza per uno dei candidati della lista prescelta: il legislatore del 2005 ha optato per il sistema di **liste 'bloccate'**.

I partiti o gruppi politici organizzati che presentano proprie liste possono, all'atto del deposito del contrassegno, collegarsi tra loro in **coalizioni**. Tale collegamento ha rilevanza ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza (v. *infra*).

È fatto obbligo a tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano candidarsi "a governare" (a prescindere dall'eventuale collegamento in coalizioni) di depositare contestualmente al contrassegno il proprio **programma** elettorale, nel cui ambito deve essere dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come "**capo della forza politica**".

I partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione devono invece dichiarare nella medesima occasione il nome della persona da loro indicata quale "**unico capo della coalizione**". L'indicazione del *leader* della coalizione - o della singola forza politica - è prevista peraltro "senza

pregiudizio” delle prerogative del Capo dello Stato di cui all’art. 92, secondo comma, della Costituzione (potere presidenziale di nomina dei membri del Governo).

Non vi è un limite alle candidature, circa l’inclusione del candidato in liste recanti lo stesso contrassegno in circoscrizioni diverse (in altri termini è oggi possibile il fenomeno delle cd. **candidature multiple**).

La normativa vigente prevede ancora che, a pena di nullità dell’elezione, nessun candidato possa accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Permane la norma in base alla quale nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione.

È previsto un articolato **sistema di sbarramenti** alla ripartizione dei seggi.

In luogo della soglia precedentemente prevista per l’accesso al riparto dei seggi in ragione proporzionale (quattro per cento dei voti validi espressi in sede nazionale), in base alla normativa vigente:

- 1) accedono alla ripartizione le **coalizioni** di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi, purché almeno una tra le liste collegate:
 - a) abbia conseguito almeno il due per cento dei voti;
 - b) oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, essendo presentata in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

- I) all’interno delle suddette coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi le sole liste che:
 - a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
 - b) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, essendo state presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed avendo conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

- c) siano qualificabili come 'migliore lista sotto soglia', avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
- 2) accedono inoltre alla ripartizione le **single liste** non coalizzate, o le liste facenti parte di coalizioni le quali non abbiano superato il dieci per cento dei voti, che:
- a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
 - b) oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che siano state presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Per individuare quali liste o coalizioni ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste della circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale).

L'ufficio nazionale somma i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno (cifra elettorale nazionale di lista); quindi somma le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione, ottenendo la cifra elettorale nazionale di coalizione; infine, individua le sole liste o coalizioni la cui cifra elettorale nazionale raggiunga le sopra indicate percentuali.

Le coalizioni e liste singole non coalizzate, così individuate, concorrono tra loro al riparto dei seggi.

Il riparto è effettuato, come si è innanzi accennato, nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il **sistema dei quozienti** naturali (interi) e dei più alti resti.

È l'ufficio centrale nazionale che, dopo aver attribuito i seggi complessivamente spettanti alle singole liste e coalizioni di liste a livello nazionale, provvede alla distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni.

Le relative operazioni possono così descriversi:

- l'ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali sia delle coalizioni sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale

nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

- divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.
- i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi, pari a circa il 54 per cento del totale dei seggi.

Qualora la verifica abbia esito positivo, *non* trovano applicazione le disposizioni relative al premio di maggioranza (delle quali si dirà più avanti).

Si procede quindi al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte, includendo – come si è detto – le liste che abbiano raggiunto la soglia del due per cento dei voti validi espressi, quelle 'sotto soglia', che siano però rappresentative di minoranze linguistiche nei sensi sopra precisati, e quelle che siano qualificabili come 'migliore lista sotto soglia'.

Anche in questa occasione si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Analogamente si procede per l'attribuzione dei seggi alle liste singole ammesse al riparto.

La successiva assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene in due fasi: dapprima si procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste (considerate nel loro complesso) e alle singole liste non coalizzate; indi si procede alla ripartizione dei seggi assegnati in tal modo a ciascuna coalizione, tra le liste che ne fanno parte e che abbiano i requisiti per l'attribuzione.

Il **premio di maggioranza**, configurato dal sistema vigente come **premio nazionale**, è volto a garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Esso trova applicazione nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale non abbia già conseguito almeno 340 seggi.

In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale, tale da consentirle di raggiungere tale consistenza.

Si può dunque osservare che, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, si prende in considerazione il risultato elettorale – in termini

di voti e non di seggi – complessivamente conseguito dalla coalizione (o lista non coalizzata). A tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della coalizione, anche di quelle che non soddisfino le condizioni necessarie per accedere *uti singulae* al riparto dei seggi (si veda *supra*).

Ove necessario, l'ufficio centrale nazionale assegna dunque 340 seggi alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale.

I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede nazionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Nell'ambito della attuale disciplina non è previsto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale perché operi il meccanismo premiale.

Il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione – o alla singola lista – che abbia ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti, indipendentemente dall'entità della vittoria elettorale e dall'ampiezza del margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste concorrenti (fermo restando il superamento della soglia di sbarramento).

Da quanto detto si desume che l'entità del premio di maggioranza, in termini sia assoluti, sia relativi (con riguardo, cioè, sia alla differenza sia al rapporto tra i seggi ottenuti in base ai voti effettivamente riportati e i 340 seggi spettanti in virtù del premio) può variare in misura rilevante non solo – com'è ovvio – in dipendenza dei risultati elettorali ma anche in relazione al numero e all'ampiezza delle coalizioni e, più in generale, alle caratteristiche (tendenzialmente bipolari o maggiormente frammentate) del quadro politico.

Va conclusivamente precisato che la disciplina dianzi illustrata **non vale** per il seggio spettante alla regione **Valle D'Aosta** – per la quale è previsto un sistema maggioritario (art. 92 del testo unico del 1957) – e per i 12 seggi attribuiti alla **circoscrizione Estero** (per la quale la legge n. 459 del 2001 prevede un sistema proporzionale con preferenze).

Senato della Repubblica

Le linee generali della disciplina elettorale valevole per il Senato sono analoghe a quelle concernenti il sistema della Camera. Le differenze, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo, paiono riconducibili al principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su **base regionale** (articolo 57, primo comma, della Costituzione).

Con riferimento agli adempimenti cui sono chiamate le forze politiche che intendono presentare **candidature per l'elezione del Senato**, la disciplina posta dal Testo Unico riguardante il Senato rinvia alle norme dettate dal Testo Unico Camera in tema di presentazione dei contrassegni e delle candidature, nonché di indicazione del *leader* e del programma.

Fatti salvi i sei seggi spettanti alla circoscrizione Estero, i seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in **ragione proporzionale** - con eventuale attribuzione di un premio di coalizione (o di lista) regionale - mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali. All'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo l'ordine di presentazione (**'lista bloccata'**).

Va tuttavia sottolineato che, per ciò che concerne le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, sono previsti due sistemi elettorali *ad hoc*: la prima regione è costituita in unico collegio elettorale uninominale; la seconda regione è costituita in sei collegi uninominali, e per l'attribuzione della restante quota di seggi ad essa spettante si ricorre al recupero proporzionale.

Inoltre, come si dirà *infra*, anche la regione Molise presenta una disciplina differenziata.

Il metodo adottato per la ripartizione dei seggi è – analogamente a quanto previsto per la Camera – quello del **quoziente** naturale e dei più alti resti: si è abbandonato, pertanto, il metodo d'Hondt, previsto dalla previgente disciplina per il riparto della quota dei seggi del Senato da assegnare in ragione proporzionale.

Vi sono peraltro alcune rilevanti **differenze rispetto alla disciplina valevole per la Camera**:

- in primo luogo, l'attribuzione dei seggi è effettuata non in sede nazionale ma nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal rispettivo ufficio elettorale regionale;
- trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica su base regionale⁴ e presenta limiti diversi da quelli previsti per la Camera.

Sono previste **soglie di sbarramento *ad hoc***: per le coalizioni e per le singole liste collegate; per le liste non coalizzate; per le liste collegate in coalizioni complessivamente 'sotto soglia'.

In particolare sono ammesse al riparto:

1. le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
2. le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi;
3. le liste facenti parte di coalizioni complessivamente "sotto soglia", ma che abbiano ottenuto *uti singulae* sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa elettorale della Camera, sono previste **soglie anche a livello infra-coalizionale**.

All'interno delle coalizioni 'sovra-soglia', infatti, sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

Invero sorsero dubbi interpretativi circa l'operatività della soglia di sbarramento infra-coalizionale. Secondo una prima ricostruzione, seguita dagli uffici elettorali circoscrizionali, tale soglia opererebbe in ogni caso; secondo una diversa interpretazione, al contrario, tale sbarramento opererebbe solo nel caso in cui non trovi applicazione il premio regionale.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha sgombrato il campo da controversia, esplicitando (il 21 gennaio 2008) come la soglia operi anche all'interno della coalizione.

⁴ Tra i rilievi espressi nel corso del dibattito parlamentare, era emerso quello secondo cui l'applicazione al Senato di una soglia di sbarramento calcolata su base nazionale (una delle ipotesi prese in considerazione durante l'esame) avrebbe potuto penalizzare forze politiche minoritarie con riguardo all'intero territorio nazionale ma dalla rilevante consistenza in ambito locale, il che avrebbe potuto suscitare perplessità in ordine al rispetto del principio costituzionale della "base regionale".

Anche in questo caso i voti delle singole liste che non superano la soglia infra-coalizionale si trasformano in seggi di liste collegate nella coalizione che ha superato lo sbarramento del 20 per cento, con ciò accrescendo la dotazione di seggi di liste non direttamente votate dall'elettore ma delle quali quest'ultimo conosce in anticipo il collegamento con la lista votata.

Le coalizioni e liste singole individuate dall'ufficio elettorale regionale come attributarie di seggi, in quanto 'sovra-soglia', concorrono tra loro al riparto.

In altri termini: ai fini del riparto, in una prima fase si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate (analogamente a quanto previsto per la Camera).

Il riparto è effettuato con il **sistema dei quozienti naturali** (interi) e dei più alti resti.

Le relative operazioni possono così descriversi:

- l'ufficio elettorale regionale divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.
- i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, abbia conseguito almeno il 55 per cento del totale dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio di coalizione regionale (delle quali si dirà più avanti). Pertanto tale riparto da provvisorio si trasforma in definitivo, e si può procedere alla ripartizione dei seggi a livello infra-coalizionale.

Al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte si provvede prendendo in considerazione – come si è detto – solo le liste che abbiano raggiunto la soglia del tre per cento dei voti validi espressi.

Anche in questa occasione, previa determinazione del quoziente elettorale di coalizione⁵, si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Alle liste non coalizzate ammesse al riparto rimangono i seggi precedentemente determinati.

Il **premio regionale** è volto a garantire la formazione di una 'maggioranza regionale' che disponga almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.

Esso trova applicazione, infatti, nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito circoscrizionale non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi.

In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi che le consenta di raggiungere la percentuale del 55 per cento.

In analogia a quanto previsto dalla normativa valevole per la Camera dei deputati, ai fini dell'attribuzione del premio si prende in considerazione il risultato elettorale complessivo conseguito dalla coalizione. Va sottolineato che a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste - anche quelle individualmente 'sotto soglia' - facenti parte delle coalizioni.

Ove necessario, l'ufficio elettorale regionale assegna dunque i seggi costituenti il premio, ossia quelli necessari a raggiungere il 55 per cento dei seggi (arrotondato all'unità superiore), alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito regionale.

I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede regionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate.

Non è previsto il raggiungimento di una **soglia minima** di consenso elettorale per l'accesso alla dotazione aggiuntiva di seggi: il premio è attribuito alla coalizione - o alla singola lista - che abbia ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti espressi in ambito regionale, indipendentemente dall'entità della vittoria elettorale e dall'ampiezza del margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste concorrenti.

Il sistema imperniato sul premio regionale **si differenzia dal meccanismo premiale previsto dalla normativa per la Camera, in**

⁵ Questo si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste ammesse al riparto per il numero dei seggi complessivamente spettanti alla coalizione.

quanto non garantisce strutturalmente la formazione di una determinata maggioranza di seggi a livello nazionale.

In altri termini, mentre il premio di maggioranza nazionale previsto dal testo unico Camera incentiva l'aggregazione in coalizioni e, comunque, garantisce la formazione di una maggioranza che disponga almeno del 55 per cento dei seggi 'nazionali', il premio regionale previsto per il Senato svolge la predetta funzione incentivante (solo a livello regionale) senza poter garantire anche il medesimo risultato in termini di complessivi seggi.

Il sistema premiale innanzi illustrato non opera nella **regione Molise**: l'attribuzione dei due seggi senatoriali spettanti a questa regione (*ex* articolo 57 della Costituzione) avviene sulla base di un sistema proporzionale, senza correttivo maggioritario, basato sul sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Pertanto, in tale regione, non è contemplata la fase della assegnazione provvisoria dei seggi, necessaria alla verifica del (mancato) raggiungimento della prescritta maggioranza regionale (55 per cento dei seggi) per determinare l'operatività del premio di coalizione, ma si procede direttamente all'assegnazione definitiva.

Può essere utile, conclusivamente, un **quadro riepilogativo delle diverse formule elettorali in vigore per il Senato della Repubblica**:

1. formula residuale, valevole per tutte le regioni per cui non è prevista una disciplina *ad hoc*: sistema proporzionale basato sui quozienti naturali ed i più alti resti, con eventuale premio di coalizione o lista regionale (è in ogni caso garantito alla coalizione – o singola lista – più votata almeno il 55 per cento dei seggi della regione);
2. formula per la regione Molise: sistema proporzionale uguale a quello previsto a livello residuale, ma senza premio regionale;
3. formula per la regione Valle d'Aosta: maggioritario uninominale nell'ambito del collegio unico;
4. formula per il Trentino Alto Adige: sistema maggioritario (sei collegi uninominali) + sistema proporzionale con metodo d'Hondt e scorporo (per il – o i – restanti seggi della regione);
5. formula per la circoscrizione Estero (sei seggi)⁶: riparto proporzionale dei seggi fra liste concorrenti “non bloccate” - si possono esprimere uno o due voti di preferenza a seconda del numero di seggi assegnati

⁶ Prevista dalla legge 459/2001 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

alla ripartizione⁷ - sulla base del metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.

⁷ Si ricorda che nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni:

- a)* Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b)* America meridionale;
- c)* America settentrionale e centrale;
- d)* Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna delle ripartizioni predette è eletto un senatore, mentre gli altri seggi (2, per il Senato) sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono - secondo l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero redatto dal Governo - sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il sistema elettorale vigente fra il 1993 e il 2005

Il sistema antecedente la riforma elettorale del 2005 era di tipo misto:

- tre quarti dei seggi erano attribuiti con metodo maggioritario nell'ambito di collegi uninominali;
- il restante quarto era assegnato con metodo proporzionale (seppure in maniera differenziata fra Camera e Senato).

Senato della Repubblica

Per l'elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – prevedeva un sistema elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi:

- attribuzione in ogni regione dei tre quarti dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di altrettanti collegi uninominali (ad eccezione della regione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale e della regione Molise, il cui territorio era ripartito in due collegi uninominali);
- ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali;
- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale;
- sottrazione “totale” dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti conseguiti dai candidati appartenenti al gruppo stesso eletti nei collegi uninominali (c.d. scorporo totale: per la differenza con lo scorporo previsto per la Camera v. *infra*).

Il territorio di ogni regione era ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale, ciascuna regione era costituita in un'unica circoscrizione regionale.

Si votava su una sola scheda. Ogni elettore disponeva di un unico voto, che si esprimeva a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale.

In ogni collegio uninominale era proclamato eletto il candidato con il maggior numero di voti validi.

Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determinava in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra era data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (c.d. scorporo totale, avente l'effetto di attenuare la connotazione maggioritaria del sistema).

I seggi venivano quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt: l'ufficio elettorale regionale divideva la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi erano assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A parità di quoziente il seggio era attribuito al gruppo che aveva ottenuto la minore cifra elettorale.

L'ufficio elettorale regionale proclamava quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre erano determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

Camera dei deputati

La legge per l'elezione della Camera dei deputati aveva un impianto analogo a quella del Senato, da cui differiva però sensibilmente soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte maggioritaria e proporzionale del sistema misto.

In sintesi gli elementi che caratterizzavano tale sistema sono i seguenti:

- suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o infra-regionale;
- attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75 per cento dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di altrettanti collegi uninominali;
- ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti e con il sistema delle liste concorrenti. Soglia di sbarramento del 4 per cento;

- attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale;
- scorporo "parziale", dai voti conseguiti dalle liste, dei voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista⁸;
- determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.

Nei collegi uninominali l'elezione dei deputati avveniva, analogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. L'elettore, però, disponeva di una scheda distinta per esprimere il suo "primo voto", riguardante i singoli candidati dei collegi uninominali. Sulla scheda, accanto al nome del candidato apparivano uno o più contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre era prescritto che ciascuna candidatura nei collegi uninominali dovesse essere collegata ad una o più delle liste circoscrizionali concorrenti alla ripartizione dei seggi proporzionali. L'elettore votava tracciando un segno sul nome del candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancavano nella scheda.

Su una seconda scheda, l'elettore tracciava un segno nel rettangolo contenente il contrassegno e l'elenco dei candidati della lista prescelta, concorrente al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

A differenza, dunque, di quanto stabilito per il Senato, il legislatore aveva optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali concorrenti al riparto proporzionale. Al tempo stesso, però, le due parti del sistema erano rese interdipendenti perché:

- i candidati nei collegi erano obbligati a collegarsi ad una lista;
- il meccanismo dello scorporo imponeva un costo alle liste per l'appoggio dato ai candidati cui si collegavano formalmente, costituito

⁸ In particolare veniva sottratto, al totale dei voti ottenuti dalla lista a livello circoscrizionale, il numero di voti (più uno) ottenuto dai candidati "secondi classificati" nei collegi in cui erano risultati vincenti candidati collegati alla lista stessa (ossia, nella logica maggioritaria, i voti "necessari" all'elezione di questi ultimi). Per il Senato invece, a differenza della Camera (v. sopra), ogni gruppo partecipava al recupero proporzionale previa sottrazione, al totale dei voti ottenuti dal gruppo, di tutti i voti conseguiti dai propri candidati vincenti nei collegi.

dai voti che ad esse venivano sottratti ai fini dei calcoli proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi uninominali;

- i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, potevano acquisire un seggio alla Camera perché entravano automaticamente a far parte di una graduatoria cui si faceva ricorso in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per l'assegnazione dei seggi proporzionali.

In ciascun collegio uninominale, era proclamato eletto il candidato con il maggior numero di voti.

La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale era effettuata in quattro fasi di calcolo:

- si individuavano in ambito nazionale le liste che, avendo superato la soglia di sbarramento del 4 per cento, erano ammesse al riparto dei seggi proporzionali;
- si procedeva alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite nell'intero territorio nazionale;
- si assegnavano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie circoscrizioni;
- terminate tali operazioni, si procedeva alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il sistema maggioritario.

La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste era effettuata nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696,
708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357,
2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410,
3418, 3424, 3428, 3477, 3484, 3485 E 3486

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento

all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.»;

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - 1. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

3. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

g) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

h) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno

della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

i) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»;

l) all'articolo 71, primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

m) all'articolo 77:

1) al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età.»;

2) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla

coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 4);

6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5);

7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero

dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;

3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o

assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.»;

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2.».

2. In sede di prima applicazione della previsione di cui alla lettera *a-bis*) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente articolo, la causa di ineleggibilità ivi prevista non ha effetto qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis.* Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.

1-*ter.* Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere

fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 9, comma 4, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.

4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 2,

comma 1-*bis*, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

4-*quater*. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

4-*quinquies*. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-*bis*»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

f) all'articolo 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; l'elettore può esprimere l'eventuale voto di preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro

cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 11, comma 3.

2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a

parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

1) l'articolo 17-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione;

3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4;

4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

5) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del presente comma»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del

seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 5).».

Art. 3.

(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma.»;

b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE BIANCO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696,
708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357,
2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410,
3418, 3424, 3428, 3477, 3484, 3485 E 3486

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso a favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico e in 309 collegi uninominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati presentatisi nei collegi uninominali, collegati alla medesima lista, che hanno ottenuto

il maggior numero di voti nel rispettivo collegio uninominale e, per la restante quota, i candidati inseriti nella lista circoscrizionale in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* i componenti delle Giunte regionali;»;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. -- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona

in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.»;

f) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.

3-*bis*. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

h) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

6-*ter*) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e le candidature nei collegi uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;

6-*quater*) dichiara nulle le candidature nelle liste circoscrizionali di candidati che hanno accettato la candidatura in più di una lista»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato sarà riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;

2) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);

4) provvede, per mezzo della prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere

consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

l) all'articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno si trova a sinistra il nome del candidato nel collegio uninominale. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

m) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nome del candidato nel collegio uninominale»;

n) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- *1.* Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

o) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è collegato e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascun candidato, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste ai sensi dell'articolo 14-bis, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone la coalizione, calcolate ai sensi del numero 3);

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del numero 3), e di ciascuna coalizione di liste, calcolata ai sensi del numero 4)»;

q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione medesima; individua quindi le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale è pari almeno al 15 per cento del totale nazionale dei voti validi;

3) individua quindi le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito ai numeri 4) e 5), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

- 4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), ammette alla assegnazione dei seggi: le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi in non meno di cinque circoscrizioni; le liste appartenenti ad una coalizione la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 15 per cento dei voti validi e la cui cifra elettorale sia almeno pari al 4 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
- 5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse; individua altresì la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata;
- 6) verifica se gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati con tali proclamazioni e lo sottrae al totale di 617 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; al risultato così ottenuto si detraggono ulteriori 76 seggi da assegnare ai sensi del numero 8); il risultato di tali operazioni costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
- 7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire ai sensi del numero 6) e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il

seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

8) alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata assegna ulteriori 76 seggi. Nel caso in cui gli ulteriori 76 seggi debbano essere assegnati ad una coalizione di liste, questi sono ripartiti tra le liste tra loro collegate; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista collegata ammessa per numeri interi successivi sino a concorrenza dei 76 seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

9) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi dei numeri 7) e 8), gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dei numeri 7) e 8) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

9.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui ai numeri 7) e 8) e secondo le modalità di cui all'articolo 84;

9.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;

10) determina il numero totale di seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste, sommando i seggi attribuiti a ciascuna lista con le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9).

2. Compite le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). A tal fine:

1) determina il quoziente elettorale nazionale della lista o della coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale nazionale di tale lista o coalizione di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alla medesima lista o coalizione;

2) determina il quoziente elettorale nazionale delle altre liste e delle altre coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tali liste e coalizioni di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alle medesime liste e coalizioni;

3) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista o alla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 1) del presente comma;

4) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle altre liste e alle altre coalizione di liste, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 2) del presente comma;

5) moltiplica, quindi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o

coalizioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o coalizioni che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

6) accerta successivamente se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista e a ciascuna coalizione corrisponda al numero dei seggi da assegnare. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista o coalizione di liste che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste o coalizioni di liste, dalla lista o coalizione che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste e le altre coalizioni di liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista o alla coalizione in quelle circoscrizioni nelle quali tale lista o coalizione li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre la lista o la coalizione di liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste o coalizioni di liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste o coalizioni di liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista o coalizione con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste apparentate eccedentari sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li abbiano ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste apparentate deficitari sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

3. Compite le operazioni di cui al comma 2 l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate dividendo il totale delle cifre elettorali

circoscrizionali delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati al gruppo di liste apparentate nella circoscrizione ai sensi del comma 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista apparentata per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

4. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati nei collegi uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 3. In caso positivo, i seggi eccedentari sono sottratti alle altre liste cui spettano seggi nella medesima circoscrizione, a partire dalla lista che ha conseguito la cifra elettorale più bassa.

5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

r) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);

2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.

3) L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).

4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i

predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.

5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale»;

s) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.

2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio pari 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima e i collegi uninominali, in un numero pari al cinquanta per cento del totale dei seggi in palio nel territorio nazionale, con arrotondamento all'unità più prossima»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Per ciascuna lista circoscrizionale sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati nei collegi uninominali sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi e, per la restante parte, i candidati inseriti in un'apposita lista in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 6-bis. -- 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi

4-bis. 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella

circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

4-ter. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»;

f) all'articolo 11, il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono indicati i nominativi dei candidati nei collegi uninominali.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. -- *1.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361:

a) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

b) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3)»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate; individua quindi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi;
- 3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno l'8 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una

particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

- 4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi , alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
- 5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

l) l'articolo 17-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);

2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.

3) L'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).

4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla

medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.

5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale »;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 5)».

Art. 3.

(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma»;

b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».

Art. 4.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto, 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna

circoscrizione elettorale, dei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati e un decreto legislativo per la determinazione, in ciascuna regione, dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi si conforma, per quanto possibile, ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri di cui alla presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione

soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati su proposta del Ministro dell'interno, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. Qualora, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, il Governo deve inviare al Parlamento, il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora gli stessi non siano espressi entro il termine previsto.

Art. 5.

(Revisione delle sanzioni relative alle violazioni dei limiti alle spese elettorali dei candidati)

1. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole «da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni» sono sostituite con le seguenti «da euro cinquantamila a euro duecentomila»;

b) al comma 9 le parole: «per un ammontare pari o superiore al doppio» sono sostituite dalle seguenti «per un ammontare pari o superiore al limite stesso aumentato di un quarto».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

381/II Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Schede di lettura Tomo 2 (artt. 41-69)
382	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - Sintesi del contenuto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio Edizione provvisoria
383	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3417 "Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto"
384	Dossier	Disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché sull'assunzione di cariche di governo, nazionali e locali. Loro successive incompatibilità (Disegni di legge AA.SS. nn. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790, 2802, 2810 e 3037) Elementi di documentazione e di legislazione comparata
385	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754, 2403-A - Riforma della legislazione in materia portuale
386	Schede di lettura	Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare - D.Lgs. n. 500 del 2012
387	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3463 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto"
388	Documentazione di base	Partecipazione alla 67ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (New York, 23-28 settembre 2012)
389	Documentazione di base	Casistica impositiva sulle risorse energetiche
390	Dossier	Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.SS. 3491 e 3492 - Elementi di documentazione e di diritto comparato
391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali
392	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3510 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".